

DOTT. GIORGIO ANDREA ICARDI
Dottore commercialista – Revisore contabile
Via Colombo Gajone n° 3 – 15076 – OVADA (AL)
Tel. 0143/80268 Fax. 0143/86115
C.F. CRDGGN71P12D969L
P.IVA 01705660064

**COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI
PROVINCIA DI ASTI**

OGGETTO: parere n° 15 del 20/07/2021 su approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2022/2024, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale

Il sottoscritto Dott. **Giorgio Andrea Icardi**, nella sua qualità di **Revisore dei Conti del Comune di Villanova d'Asti**

richiamato

- l'articolo 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), per il quale a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;
- l'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 e s.m.i., il quale ha introdotto una modifica sostanziale della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17/03/2020, pubblicato nella G.U. n. 108 del 27/04/2020, con il quale sono state stabilite le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, entrate in vigore dal 20/04/2020, individuando valori soglia,

differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione così come successivamente assestato;

- l'articolo 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

vista

- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 22/07/2021 avente ad oggetto “approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale triennio 2022/2024, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale”;
- il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, redatto in conformità della vigente normativa in materia e delle citate linee di indirizzo ministeriali, nonché nel rispetto della disciplina vincolistica sopra richiamata;
- l'organigramma nel quale sono rappresentate le aree, la loro articolazione interna, compresa la previsione ed individuazione di eventuali posizioni organizzative, nonché eventuali aree e/o servizi posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale (anticorruzione);

constatato

che relativamente alla consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

che il piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024 rispetta l'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione;

ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, tenuto conto del parere del Responsabile del Servizio Finanziario,

esprime parere favorevole

all'approvazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2022/2024 del Comune di Villanova d'Asti e, ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 (L. Finanziaria per l'anno 2002), accerta e dà atto che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449/1997 e s.m.i.;

raccomanda

che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2022/2024 e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Ovada, il 20/07/2022



